

**REGOLAMENTO COMUNALE DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO SULLA
VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE (V.A.S.P.)**

(approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29 aprile 2015)

Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo, ai sensi dell'art. 59 comma 1 della L.R. 31 del 05/12/2008, delle strade agro-silvo-pastorali di cui al successivo allegato A) (elenco sintetico strade).

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di "pubblica utilità". L'accesso e l'utilizzo delle strade private, non dichiarate di "pubblica utilità", dovranno essere oggetto di una specifica convenzione tra la Proprietà e l'Amministrazione o gli Enti interessati.

Art. 2 Soggetto gestore

Soggetto gestore della strada agro-silvo-pastorale è l'Amministrazione Comunale o altro Ente proprietario qui di seguito denominato semplicemente Proprietà.

Tali Soggetti potranno di volta in volta individuare un diverso organo di gestione (ad es. Consorzio Forestale, ERSAF, Ente Parco) qui di seguito denominato semplicemente Gestore.

Art. 3 Chiusura con cartello

Sulle strade agro-silvo-pastorali di cui all'art. 1 del presente Regolamento è vietato il transito di mezzi motorizzati, ai sensi dell'art. 59 della L.R. n° 31 del 5 dicembre 2008.

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione da parte della proprietà o del Gestore di idoneo cartello di divieto di transito riportante la normativa di riferimento (L.R. n° 31 del 5 dicembre 2008 art. 59), gli estremi del presente Regolamento e la scritta "ECCETTO MEZZI AUTORIZZATI".

Il cartello di divieto dovrà essere collocato all'inizio della strada e, nel caso di confluenza con altre strade, anche al termine.

Art. 4 Chiusura con barriera

La strada agro-silvo-pastorale potrà essere chiusa con idonea barriera, e munita di chiave.

La strada agro-silvo-pastorale che attraversa ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica potrà essere sempre chiusa salvo motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e del soprassuolo forestale, nonché di persone e cose.

Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

- di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;

- di detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Copia delle chiavi di apertura delle eventuali barriere, dovrà essere consegnata al Comune (se diverso dal Soggetto Gestore), alla Comunità Montana e Corpo Forestale dello Stato, competente per territorio.

Art. 5 Ordinanza di chiusura.

La Proprietà o il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Art. 6 Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

Art. 7 Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata alla Proprietà o al Gestore utilizzando il modulo (Allegato B) allegato al presente Regolamento.

Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone come da successivo art. 8, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso, i dati identificativi dell'automezzo o ciclomotore.

Art. 8 Rilascio dell'autorizzazione al transito

L'autorizzazione viene rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della domanda e qualora sussistano i requisiti necessari, mediante emissione di apposito contrassegno, redatto in maniera conforme al modello (Allegato C) allegato al presente Regolamento.

Detto contrassegno deve essere **collocato sul veicolo in maniera ben visibile** e di facile verifica per eventuali controlli.

Il rilascio dell'autorizzazione al transito non comporta comunque da parte della Proprietà o del Gestore l'assunzione di alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti a persone, mezzi o cose dal transito autorizzato.

La rispondenza dei mezzi ammessi al transito alle norme e caratteristiche previste dal Codice della Strada in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione rimangono a totale carico e responsabilità del proprietario del mezzo stesso, non potendo l'autorizzazione costituire in alcun modo deroga alla normativa in materia.

L'autorizzazione abilita il solo richiedente alla guida di max. 2 mezzi, le cui targhe dovranno venire registrate anche sul contrassegno. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente

con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente Regolamento.

Purché in presenza del titolare dell'autorizzazione, il mezzo potrà essere condotto anche da altra persona idonea alla guida.

Limitatamente alla categoria A1, il permesso consente la conduzione ad un massimo di ulteriori 2 persone legate da rapporti di parentela od affinità di primo grado col titolare.

Copia dell'autorizzazione e del contrassegno andrà trasmessa dal Gestore entro 7 (sette) giorni dal rilascio alla/eAmministrazione/i Comunale/i interessata/e, a disposizione per eventuali riscontri da parte del personale di vigilanza di cui al successivo art. 20.

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni o Enti, l'autorizzazione va rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore interessato dal tratto principale, e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

La Proprietà dovrà comunicare gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai Comuni interessati dai tratti stradali percorsi, i quali potranno motivatamente annullarle per il tratto di propria competenza. In caso di mancato riscontro entro 30 (trenta) giorni vale la regola del silenzio-assenso.

Secondo quanto previsto dalla Circolare nr. 11 del 2008 emanata dalla Regione Lombardia, principio irrinunciabile - fatto salvo il caso degli aventi diritto ad ottenere l'autorizzazione "a titolo gratuito" (secondo le categorie a regolamento) - è che non può essere deliberata la gratuità al transito per i cittadini solo perché residenti o nativi nel Comune. Infatti, al fine di garantire la manutenzione delle strade, risulta necessario stabilire un transito oneroso, nonché l'effettuazione della "giornata delle strade" (art.25). L'onerosità dell'accesso, ovvero lo svolgimento delle "giornate delle strade", costituisce una garanzia di risorse economiche, indispensabili ai fini di realizzare i lavori minimali di manutenzione ordinaria che, annualmente, si rendono necessari al fine di garantirne la transitabilità.

Art. 9 Classificazione delle categorie d'utenza

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla puntuale verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed ammesse in deroga al divieto di circolazione con veicoli a motore sulle strade di tipo agro-silvo-pastorale:

A1) proprietari o affittuari* di immobili, impianti ed infrastrutture serviti dalla strada o situati nel settore di territorio servito dalla strada;

B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;

B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;

B3a) soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso**, debitamente documentata e autorizzata, da un mese prima l'inizio della stagione venatoria a 1 mese dopo il suo termine;

B3b) soggetti privati che svolgono attività venatoria vagante debitamente documentata, solo per la durata della stagione di caccia e per un max. di 3 strade del territorio;

B4) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;

C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;

C2) esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);

D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purchè debitamente documentate;

D2) esigenze legate all'accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio;

D3) esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art.1 del R.D. 30/12/23 n° 3267 (Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque).

D4) Per categorie legate a particolari situazioni di handicap che necessitano di accompagnamento.

E1) esigenze logistiche connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, le cui finalità siano di promuovere e valorizzare la montagna salvaguardandone la sua integrità;

F1) fruitori di agriturismi, ristoranti e rifugi.

G1) associazioni ed enti che, in convenzione con l'Amministrazione Comunale e/o il soggetto gestore, abbiano diretto interesse o obbligo a svolgere attività di manutenzione di luoghi, immobili e strutture serviti dalle strade VASP.

H1) circolazione con veicoli a motore per gli iscritti negli elenchi di coloro che hanno attivamente concorso alla manutenzione delle strade, di cui al presente Regolamento, partecipando alle tradizionali "Giornate delle Strade", di cui al successivo art. 25

* nel caso di affittuari di immobili, dovrà essere presentata al Comune una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal proprietario ed attestante la concessione in affitto dello stesso immobile per una durata pari ad almeno 12 mesi.

* * I soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso, pagando il relativo canone di affitto al comune per il proprio appostamento, non possono essere paragonati ad affittuari di immobili, impianti e infrastrutture rientranti nella categoria A1

Art. 10 Periodo di validità delle autorizzazioni e pagamenti

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate in base alla categoria richiesta e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare.

I rimborsi delle spese dovranno essere pagati mediante versamento alla Tesoreria Comunale ad esibizione della relativa ricevuta prima del rilascio.

I periodi di validità massima ed i rimborsi spese previsti per ciascuna categoria sono i seguenti:

1) Per la categoria d'utenza "A1" il permesso di transito avrà validità di mesi 12 (dodici) e sarà gratuito. Ad ogni nucleo familiare saranno consegnati ulteriori 2 permessi per gli ospiti, validi unicamente per raggiungere la proprietà interessata. Per ogni permesso aggiuntivo richiesto bisognerà versare la somma di euro 15;

2) Per la categoria d'utenza "B1" il permesso di transito sarà rilasciato alle seguenti condizioni:

- validità mesi 12 versamento di euro 100,00
- validità mesi 1 versamento di euro 20,00
- validità giorni 7 versamento di euro 10,00
- validità giorni 1 versamento di euro 3,00

3) Per la categoria d'utenza "B2" il permesso di transito avrà validità di mesi 12 (dodici) e sarà **gratuito**;

4a) Per la categoria d'utenza "B3a" il permesso di transito sarà soggetto al versamento della somma di euro 40,00 e sarà valido unicamente per la strade d'accesso alle aree di esercizio dell'attività venatoria, con validità a partire da un mese prima l'apertura della stagione venatoria fino a un mese dopo la chiusura;

4b) Per la categoria d'utenza "B3b" il permesso di transito sarà soggetto al versamento della somma di euro euro 40,00 e sarà valido per la sola durata della stagione venatoria, unicamente per max. 3 strade di accesso alle aree di esercizio dell'attività venatoria ;

5) Per la categoria d'utenza "B4" il permesso di transito avrà validità di mesi 6 (sei) e sarà **gratuito**;

6) Per la categoria d'utenza "C1" il permesso di transito sarà rilasciato alle seguenti condizioni:

- validità mesi 6 versamento di euro 200,00
- validità mesi 1 versamento di euro 70,00
- validità giorni 7 versamento di euro 30,00
- validità giorni 1 versamento di euro 10,00

7) Per la categoria d'utenza "C2" il permesso di transito sarà rilasciato alle seguenti condizioni:

- validità mesi 1 versamento di euro 100,00
- validità giorni 7 versamento di euro 30,00
- validità giorni 1 versamento di euro 10,00

8) Per la categoria d'utenza "D1" il permesso di transito avrà validità di giorni 7 (sette) e sarà **gratuito**;

9) Per la categoria d'utenza "D2" il permesso di transito sarà rilasciato alle seguenti condizioni:

- validità giorni 1 versamento di euro 10,00

10) Per la categoria d'utenza "D3" e "D4" il permesso di transito avrà validità di giorni 1 (uno) e sarà **gratuito**;

11) Per la categoria d'utenza "E" il permesso di transito avrà validità di giorni 1 (uno) e sarà **gratuito**;

12) Per la categoria d'utenza "F" valgono le disposizioni di cui al successivo art. 11.

13) Per la categoria d'utenza "G1" la titolarità del permesso spetta al presidente, o responsabile, dell'associazione o ente, a cui verranno consegnati 6 permessi da lui gestiti per le attività. I permessi avranno validità di mesi 12 (dodici) salvo perdita dei requisiti, e saranno gratuiti. Per ogni permesso aggiuntivo richiesto bisognerà versare la somma di euro 15.

14) Per la categoria d'utenza "H1" il permesso avrà validità di mesi 12 (dodici) e sarà gratuito.

Art. 11 Convenzioni tra Comune e Aziende di Agriturismo, Ristoranti, Rifugi, e strutture simili o altre forme di somministrazione assentite dall'Amministrazione Comunale

Qualora sul territorio Comunale siano presenti imprese di Agriturismo, Ristoranti, Rifugi, e strutture simili o altre forme di somministrazione assentite dall'Amministrazione Comunale, servite unicamente da strade ricomprese nel presente Regolamento, il Comune stipulerà un'apposita convenzione con il gestore, affinché quest'ultimo partecipi con modalità da concordare alla manutenzione delle strade interessate.

Coloro che vogliono recarsi alla struttura con propri mezzi devono munirsi di un PASS a validità giornaliera con indicata la data, secondo il modello (Allegato D) allegato al presente Regolamento.

Il medesimo dovrà essere verificato e vidimato dal gestore con proprio timbro e data.

I PASS saranno disponibili presso la struttura turistica, gli uffici comunali, eventuali esercizi pubblici convenzionati.

Art. 12 Registro permessi

La Proprietà o il Gestore provvederanno ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

Art. 13 Mezzi autorizzati al transito

Sulla strada di cui all'oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Art. 14 Limiti di transito

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali.

Classe di transitabilità ¹	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Previdenza (%) Prevalente	1.1.1.1.1.1 Massima		Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)			F. naturale	F. stabilizzato	
					<i>I</i>	<i>Autocarri</i>	
<i>II</i>	<i>Trattori con rimorchio</i>	<i>200</i>	<i>2,5¹⁴</i>	<i><12</i>	<i>14</i>	<i>20</i>	<i>8</i>
<i>III</i>	<i>Trattori piccole dimensioni 90 CV</i>	<i>100</i>	<i>2,0</i>	<i><14</i>	<i>16</i>	<i>25</i>	<i>6</i>
<i>IV</i>	<i>Piccoli automezzi</i>	<i>40</i>	<i>1,8</i>	<i>>14</i>	<i>>16</i>	<i>>25</i>	<i><6</i>

Art. 15 Divieto di strascico

E' assolutamente vietato trascinare sulle strade di cui al presente Regolamento legname o altro tipo di materiale.

Art. 16 Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Brescia, della Comunità Montana di Valle Trompia nonché del Comune interessato e i mezzi che per motivi di soccorso, servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).

Art.17 Sanzioni

Chiunque acceda senza permesso su detta strada agro-silvo-pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art.61 della L.R 05/12/2008 n. 31 e relativo regolamento di attuazione.

In particolare verrà inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da euro 105,57 a euro 316,71; tale sanzione è ridotta a un terzo se l'inosservanza è accertata a carico di persone che transitano in difformità dell'autorizzazione ad essi rilasciata.

La sanzione si applica anche in assenza dell'esposizione del contrassegno in modo ben visibile sul mezzo.

L'Amministrazione Comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

¹ La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità.

² Comprensivo di banchina 0.5 m

Art.18 Polizza fidejussoria

La Proprietà o il Gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto C1 dell'art. 9), la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 19 Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, la Proprietà o il Gestore potranno, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art 20 Competizioni

Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dalla Proprietà o dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 21 Vigilanza

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato e il Servizio di Vigilanza Ecologica sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 22 Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Art. 23 Manutenzione e destinazione dei fondi

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico della Proprietà o del Gestore, fatti salvi eventuali finanziamenti specifici da parte di altri Enti (Regione, Provincia, Comunità Montana).

A tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione, sul quale andranno allocati tutti gli importi versati da ogni soggetto autorizzato ai sensi del precedente art.10.

La Comunità Montana potrà accedere liberamente, previa apposita richiesta scritta, a tutte le informazioni relative alla consistenza ed all'utilizzo di detti fondi.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade potrà essere effettuata anche attingendo alle risorse finanziarie dell'apposito capitolo di bilancio comunale destinato alle migliorie boschive.

Art. 24 Convenzione

Gli eventuali importi relativi alla categoria d'utenza autorizzata in base alle esigenze di tipo B1 e B3, potranno essere commutati, tramite stipula di una convenzione o altro atto tra le parti, in un corrispondente numero di giornate lavorative di manutenzione da svolgere sulla strada in questione ovvero lavori ed opere di manutenzione da realizzarsi sulla medesima.

Art. 25 Giornata delle strade

Sono istituite a partire dal corrente anno e riprendendo una antica tradizione le "GIORNATE DELLE STRADE", da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento.

Tutti i cittadini residenti a Caino possono partecipare alla manifestazione.

Ai partecipanti verrà riconosciuto il diritto di chiedere il rilascio di una unica autorizzazione gratuita secondo la categoria H1 di cui al precedente art. 9. Per la medesima categoria di cui sopra è ammesso di farsi sostituire nell'adempimento della giornata lavorativa da altra persona.

Di dette opportunità verrà data comunicazione con appositi manifesti da affiggersi alle bacheche comunali sul territorio, con riportate le esatte modalità di partecipazione, in conformità ad un apposito regolamento che verrà predisposto.

La certificazione alla partecipazione alla "GIORNATA DELLE STRADE", effettuata ed attestata secondo il citato regolamento costituirà titolo all'ottenimento gratuito del permesso di transito.

Art. 26 Classificazione e aggiornamento del Piano della VASP

La classificazione di cui al comma 2 della L.R. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i Comuni.

Per le strade private la Comunità Montana procederà alla classificazione su richiesta del/i Proprietario/i.

Entro il 31 dicembre di ogni anno i Comuni comunicheranno alla Comunità Montana eventuali variazioni dei contenuti del Regolamento e dell'elenco delle strade, che saranno verificate e recepite dalla medesima entro 30 giorni. La Comunità Montana entro 60 giorni provvederà all'aggiornamento del Piano della VASP.

Tale aggiornamento è pubblicato all'albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

La Comunità Montana, nell'ambito del provvedimento autorizzativo ex L.R. n° 31 del 5 dicembre 2008 artt. 25 e 26 relativamente a interventi di nuova manutenzione o di manutenzione straordinaria di strade agro-silvo-pastorali a servizio della proprietà pubblica, potrà prescrivere l'inclusione nel Piano della VASP e di conseguenza la chiusura al transito ordinario motorizzato in conformità con le disposizioni del Regolamento vigente.

Art. 27 Controlli

La Proprietà o il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

Quanto sopra con particolare riferimento agli artt. 15, 19 e 20.